

**CONVENZIONE PER OSPITALITA' E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE  
IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI E ADULTI  
INABILI**

**TRA**

***SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE  
AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE  
COMUNE DI FIRENZE***

***RESIDENZA ASSISTENZIALE - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE***

“ \_\_\_\_\_ ”  
***DI*** \_\_\_\_\_

L'anno ..... del giorno.....del mese.....

Per il presente atto cui intervengono:

1. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ non in proprio ma in qualità di Direttore della Società della Salute di Firenze, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in virtù della deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'Esecutivo della Società della Salute di Firenze;
2. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ non in proprio ma in qualità di Direttore di Zona, Codice Fiscale 04612810483, delegato alla stipula della presente convenzione dal Direttore Generale dell'ASL di Firenze con la deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, non in proprio ma in qualità di Direttore della Direzione Servizi Sociali e Sport del Comune di Firenze, Codice Fiscale \_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_;

## **PREMESSO CHE**

- ❖ con la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Struttura è stata autorizzata dal Comune di Firenze al funzionamento quale Residenza Assistenziale (RA) e/o Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per n. \_\_\_\_\_ posti per anziani autosufficienti, n. \_\_\_\_\_ posti per anziani non autosufficienti e adulti inabili;
- ❖ la Struttura, nello svolgimento dei propri compiti, mette a disposizione i posti letto e relativi servizi di cui alle planimetrie, consegnate con nota di prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con indicazione delle stanze e dei relativi arredi, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
- ❖ la Struttura ha adottato il regolamento interno e la Carta dei Servizi;
- ❖ la Struttura ha consegnato all'Ufficio Unico Integrato con nota di prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_:
  - copia della polizza assicurativa;
  - gli elenchi delle attrezzature tecniche e del personale addetto, dipendente e non, specificato per qualifiche, mansioni e numero di ore lavorate di cui alla vigente normativa regionale;
  - l'elenco delle eventuali aziende a cui sono affidati i servizi di assistenza alla persona (compresi le qualifiche e il numero del personale addetto) e il servizio mensa;
  - l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati sensibili;
- ❖ copia della lettera-contratto da far sottoscrivere agli utenti della struttura e/o loro familiari, costituente parte integrante della presente convenzione;
- ❖ la Struttura emette fatture mensili;
- ❖ la Struttura risulta in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali (DURC);
- ❖ il Legale Rappresentante della Struttura, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, ha presentato la dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza di motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che è allegata e forma parte integrante del presente atto;
  
- ❖ PRESO ATTO che la Regione Toscana ha emanato la legge n. 82 del 28/12/2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato";
  
- ❖ RITENUTO, pertanto, con la presente convenzione, di disciplinare i rapporti tra le parti nella fase transitoria finalizzata a consentire alla Regione Toscana di definire gli standard di qualità che regoleranno le procedure relative all'accreditamento delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio sanitaria e socio assistenziale;

Nulla ostando al funzionamento della Struttura, le parti, come sopra costituite convengono quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

## **ART. 1**

### **Soggetti destinatari delle prestazioni**

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali e nei limiti indicati dalla normativa regionale vigente, la Società della Salute di Firenze, per il tramite dell'Azienda Sanitaria di Firenze e del Comune di Firenze, per le rispettive competenze, si avvale della Struttura in epigrafe per le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie in favore di anziani autosufficienti, non autosufficienti e persone adulte inabili, non altrimenti assistibili a domicilio, assistiti dal Comune di Firenze, segnalati dai servizi socio-sanitari territoriali, secondo le normative, i regolamenti e le procedure vigenti.

La Struttura si impegna ad applicare le condizioni previste nella presente convenzione a tutti gli ospiti non autosufficienti per i posti in regime di convenzione che rientrano nelle seguenti casistiche:

1. in fase di primo inserimento in Struttura con diritto alla quota sanitaria e alla compartecipazione sociale da parte del Comune;
2. in fase di primo inserimento in Struttura con diritto alla sola quota sanitaria;
3. ospiti già inseriti privatamente nella Struttura – residenti nel Comune di Firenze antecedentemente all'ingresso in struttura - con oneri a esclusivo carico dell'utente, con decorrenza dal riconoscimento della quota sanitaria e/o sociale;
4. nei casi di ricoveri temporanei.

La Struttura si impegna ad applicare le condizioni previste nella presente convenzione a tutti gli ospiti autosufficienti per i posti in regime di convenzione residenti nel Comune di Firenze che rientrano nelle seguenti casistiche:

1. in fase di primo inserimento in Struttura con diritto alla compartecipazione del Comune relativamente alla quota sociale;
2. ospiti già inseriti privatamente nella Struttura, con oneri a esclusivo carico dell'utente, con decorrenza dal riconoscimento della quota sociale;
3. nei casi di ricoveri temporanei.

## **ART. 2**

### **Prestazioni**

La struttura mette a disposizione dell’Azienda Sanitaria di Firenze e del Comune di Firenze le seguenti tipologie di ricovero in regime residenziale (contrassegnare):

- n° \_\_\_\_\_ posti per anziani autosufficienti e/o adulti inabili;
- n° \_\_\_\_\_ posti modulo base per anziani non autosufficienti;
- n° \_\_\_\_\_ posti per anziani non autosufficienti con modulo “disabilità di prevalente natura motoria”;
- n° \_\_\_\_\_ posti per anziani non autosufficienti con modulo “disabilità cognitivo-comportamentale, Alzheimer, demenze”;
- n° \_\_\_\_\_ posti per anziani non autosufficienti con modulo “stati vegetativi permanenti, stabilizzati, terminali”.

È prevista, altresì, la possibilità di inserimento, in ciascuno dei moduli sopra indicati, di persone adulte inabili, per le quali il servizio multidisciplinare competente ha certificato appropriato inserimento in R.A. o R.S.A., rispetto ad altre tipologie di strutture, previa consultazione con la Struttura.

In caso di ulteriore dichiarata disponibilità di posti da parte della Struttura, e subordinatamente all’accordo della stessa, il Comune di Firenze e l’Azienda Sanitaria di Firenze potranno utilizzare per i propri assistiti anche posti letto in numero superiore a quelli sopra indicati, alle condizioni previste dalla presente convenzione.

La Struttura garantisce agli ospiti non autosufficienti le seguenti prestazioni:

- a) uso di camera;
- b) uso di stanze comunitarie;
- c) riscaldamento e fornitura di acqua calda e fredda, gas ed energia elettrica, anche per televisore personale, aria condizionata ove disponibile nella struttura ;
- d) fornitura di vitto completo consistente in: 1) prima colazione (2 scelte); 2) pranzo e cena (primo piatto, secondo piatto e contorno - 2 scelte ciascuno -, pane, bevande e frutta); 3) piccola merenda nel pomeriggio. Per detta alimentazione la struttura si avvarrà della tabella dietetica approvata dall’Ufficio competente dell’Azienda Sanitaria di Firenze con possibilità di diete particolari su prescrizione medica con costi a carico del Servizio Sanitario ove previste dai LEA. Il menù giornaliero dovrà essere esposto in sala da pranzo e nei locali cucina. In caso di ospiti non in grado di alimentarsi autonomamente, l’assunzione dei pasti dovrà essere assicurata dal personale della Struttura;
- e) pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento giornaliero del letto;

- f) manutenzione e lavaggio della biancheria ad uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.) e della biancheria personale (compresi biancheria intima, pigiama e bavagli) almeno una volta alla settimana e all'occorrenza;
- g) prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, tramite personale qualificato, assistenza infermieristica (anche per la cura e la prevenzione di piaghe da decubito e infezioni) e riattivazione funzionale, con le produzioni orarie annue e tramite personale in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa;
- h) bagno assistito (almeno una volta la settimana e comunque, ogni volta se ne presenti la necessità), cura dei capelli/barba, delle unghie delle mani e dei piedi (parrucchiere e podologo almeno una volta al mese a carico della Struttura);
- i) fornitura di materiale sanitario (così come previsto dalle vigenti normative regionali in materia) e di prodotti per l'igiene personale, di pannoloni (secondo le esigenze dell'utente) e somministrazione della terapia medica;
- l) per le situazioni che lo richiedono, vestizione e svestizione, igiene personale della persona incontinente e pulizia della bocca, compresa la protesi se presente;
- m) supporto all'ospite per il lavaggio degli indumenti di uso personale (es. vestiti ecc.);
- n) organizzazione del trasporto degli assistiti da e per la Struttura, secondo i programmi individuali di intervento ed eventuali esigenze del momento. Il relativo costo, in base alla natura del trasporto, sociale o sanitario, sarà rispettivamente a carico dell'ospite o del servizio sanitario;
- o) attività di animazione, attività motorie e ricreative;
- p) assistenza religiosa, quando richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione.
- La Struttura garantisce agli ospiti autosufficienti le seguenti prestazioni:
- a) uso di camera;
- b) uso di stanze comunitarie;
- c) riscaldamento e fornitura di acqua calda e fredda, gas ed energia elettrica, anche per televisore personale, aria condizionata ove disponibile nella struttura;
- d) fornitura di vitto completo consistente in: 1) prima colazione (2 scelte); 2) pranzo e cena (primo piatto, secondo piatto e contorno - 2 scelte ciascuno -, pane, bevande e frutta); 3) piccola merenda nel pomeriggio. Per detta alimentazione la struttura si avvarrà della tabella dietetica approvata dall'Ufficio competente dell'Azienda Sanitaria di Firenze con possibilità di diete particolari su prescrizione medica con costi a carico del Servizio Sanitario ove previste dai LEA.. Il menù giornaliero dovrà essere esposto in sala da pranzo e nei locali cucina;
- e) pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento giornaliero del letto;

- f) manutenzione e lavaggio della biancheria ad uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.) e della biancheria personale (compresi biancheria intima e pigiama) almeno una volta alla settimana e all'occorrenza; supporto per il lavaggio degli indumenti di uso personale (capi di vestiario, etc....);
- g) aiuto per il bagno, supporto per un'adeguata igiene e cura di sé quotidiana, parrucchiere e pedicure almeno una volta al mese, con spesa a carico della Struttura;
- h) assistenza alla persona in caso di malattia temporanea, che non richiede il ricovero ospedaliero e somministrazione della terapia medica;
- i) organizzazione del trasporto degli assistiti da e per la Struttura. Il relativo costo, in base alla natura del trasporto, sociale o sanitario, sarà rispettivamente a carico dell'ospite o del servizio sanitario;
- j) proposte di attività ricreative e culturali, all'interno e fuori della struttura, che gli ospiti seguiranno in piena libertà;
- k) assistenza religiosa, quando richiesta, nel rispetto della libertà individuale, di culto e di religione.

### **ART. 3**

#### **Norme di legge e regolamento**

La Struttura si impegna al pieno rispetto delle disposizioni previste dalla vigente legislazione e dalle deliberazioni Regione Toscana concernenti le prestazioni residenziali per anziani e adulti inabili, nonché all'osservanza dei relativi regolamenti attuativi dell'Azienda Sanitaria di Firenze e del Comune di Firenze.

### **ART. 4**

#### **Posti convenzionati**

La Struttura riserva i propri posti autorizzati a utenti dell'Azienda Sanitaria di Firenze e del Comune di Firenze. La Struttura comunicherà all'Ufficio Unico Integrato, nelle forme concordate, la disponibilità di uno o più posti letto.

La Struttura, trascorsi quattro giorni lavorativi dalla segnalazione all'Ufficio Unico Integrato della disponibilità di uno o più posti, e, in assenza di comunicazione da parte del medesimo Ufficio di una nuova ammissione, è autorizzata a utilizzare il posto disponibile per un inserimento sia di utenti di altri enti pubblici che di privati cittadini.

La Struttura si impegna, inoltre, a favorire la sistemazione nella stessa camera di coppie o congiunti.

## **ART. 5**

### **Ricoveri temporanei e d'urgenza**

I posti di cui alla presente convenzione possono essere utilizzati dall'Azienda Sanitaria di Firenze e dal Comune di Firenze per il ricovero di anziani non autosufficienti e adulti inabili individuati dai servizi socio sanitari territoriali che necessitano di prestazioni riabilitative o di sollievo alla famiglia, nonché per i casi di ricovero d'urgenza (cd. codice rosso).

I posti di cui alla presente convenzione possono, altresì, essere utilizzati dal Comune di Firenze per il ricovero di anziani e adulti inabili, individuati dai servizi socio sanitari territoriali, che necessitano di ricovero temporaneo o di sollievo alla famiglia.

Per gli utenti in regime di ricovero temporaneo o d'urgenza, in caso di assenza per ricovero ospedaliero, cessa il mantenimento del posto che rientra immediatamente nella disponibilità della struttura, salvo richiesta contraria dell'Ufficio Unico Integrato.

Nel caso di ricoveri temporanei per ospiti inseriti ai sensi della presente convenzione, la Struttura può richiedere alle persone ospitate, a titolo di cauzione, un importo massimo, pari a dieci giorni, determinato in base alla parte di quota sociale posta a loro carico. La misura di tale anticipazione potrà essere modificata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati.

Tale cauzione ha carattere infruttifero e deve essere restituita entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto.

## **ART. 6**

### **Ammissioni**

L'ammissione di un utente non autosufficiente da parte dell'Ufficio Unico Integrato avviene sulla base di un progetto personalizzato di assistenza (PAP), a carattere residenziale, definito dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare e viene proposta dal servizio socio-sanitario territoriale.

L'ammissione di un utente autosufficiente da parte dell'Ufficio Unico Integrato avviene a seguito di relazione del servizio sociale competente.

L'Ufficio Unico Integrato, a seguito dell'ingresso in Struttura dell'utente, invia alla direzione della Struttura e all'utente (o ai familiari, o a chi lo rappresenta) copia dell'impegnativa al pagamento della retta, con indicazione della quota sociale a carico dell'utente, dell'eventuale quota-parte a carico del Comune di Firenze e della quota sanitaria a carico dell'Azienda Sanitaria di Firenze.

L'ammissione ai moduli specialistici (disabilità di prevalente natura motoria; disabilità cognitivo-comportamentale; stati vegetativi permanenti, stabilizzati e terminali) avviene esclusivamente a

seguito di preventiva prescrizione da parte della commissione UVM. Per i passaggi da modulo base a modulo specialistico, e viceversa, si rimanda a quanto disposto dalla Delibera Asl n. 527 del 30/06/2009 e ss.mm.ii.. Per l'iter procedurale di inserimento in Struttura delle persone adulte con problematiche psichiatriche si rimanda a quanto disposto dalle Delibere di Giunta Società della Salute n. 19 del 28/10/2009 e n. 25 del 11/11/2009 e ss.mm.ii..

Al momento dell'inserimento della persona, la Struttura deve immediatamente comunicare all'Ufficio Unico Integrato l'avvenuto ricovero a mezzo e-mail, aggiornando il giorno stesso dell'inserimento l'apposito programma informatico messo a disposizione (GRS).

Gli utenti inseriti in Struttura ai sensi della presente convenzione, su richiesta della Struttura stessa, sono tenuti a conferire apposita delega di pagamento, anche tramite RID bancario, con addebito mensile automatico sul proprio conto corrente, per la copertura della retta di parte sociale posta totalmente o parzialmente a loro carico.

La Struttura, al momento di un nuovo inserimento, può chiedere, a propria garanzia, agli utenti e/o ai familiari, e/o a chi ne esercita la tutela giuridica e/o a terzi la sottoscrizione di una lettera-contratto con la quale questi si impegnano al pagamento della quota sociale posta a loro carico, secondo accordi di natura privatistica.

## **ART. 7**

### **Dimissioni e/o trasferimenti**

La dimissione della persona ospitata, quando non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita tutela giuridica, deve essere comunicata con preavviso di almeno quindici giorni dalla Direzione della Struttura al SIAST competente, nonché all'Ufficio Unico Integrato, alla persona interessata e/o ai familiari, e/o a chi ne esercita la tutela giuridica e/o ai terzi indicati nella lettera-contratto.

Dette dimissioni possono essere effettuate:

- a) per morosità di almeno due mesi nel pagamento della quota a carico dell'utente della retta mensile;
- b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'utente o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e con gli altri ospiti;
- c) nei casi di variazione dello stato di salute dell'ospite che determini la necessità di una diversa tipologia di ricovero (da R.A. a R.S.A. o tra diversi moduli specialistici per i ricoveri in R.S.A.).

Nel caso di passaggio a un modulo specialistico, la struttura deve aggiornare l'apposito programma informatico (GRS).



Resta inteso che la Struttura avrà diritto a vedersi corrispondere la retta complessiva (quota sanitaria e quota sociale) fino al giorno delle effettive dimissioni.

La Struttura è tenuta a notificare tramite e-mail all'Ufficio Unico Integrato l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'ospite nel termine di 24 ore dalla cessazione delle prestazioni, nonché ad aggiornare in tempo reale il programma informatico (GRS).

## **ART. 8**

### **Tutela della salute**

Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi socio-sanitari.

A fini terapeutici, lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli ospiti, come previsto dalla normativa regionale.

La Struttura si impegna a promuovere ogni rapporto con i competenti servizi socio-sanitari territoriali per assicurare alle persone ospitate la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.

La Struttura per i posti convenzionati per ospiti non autosufficienti è tenuta:

- 1) per ciascuna persona ospitata, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- 2) in caso di necessità, a chiamare il medico curante della persona ospitata;
- 3) in caso di malattia, a prestare alla persona ospitata tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella struttura;
- 4) a fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge;
- 5) curare l'approvvigionamento, con costi a carico dell'utente, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante;
- 6) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d'urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale della persona ospitata e mantenere costanti rapporti durante il periodo di degenza;
- 7) a seguire per ciascuna persona ospitata, la dieta prescritta dal medico curante e, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale nel caso di diete particolari previste dai LEA;

8) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita della persona ospitata, ad avvisare i familiari o, in loro assenza, l'operatore socio-sanitario territoriale che lo ha in carico.

La Struttura per i posti convenzionati per ospiti autosufficienti è tenuta:

- 1) in caso di necessità, a chiamare il medico curante della persona ospitata;
- 2) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d'urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale della persona ospitata e mantenere costanti rapporti durante il periodo di degenza;
- 3) a seguire per ciascuna persona ospitata, la dieta prescritta dal medico curante ed in particolare con costi a carico del S.S.N. nel caso di diete particolari previste dai LEA;
- 4) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita della persona ospitata, ad avvisare i familiari o, in loro assenza, l'operatore socio-sanitario territoriale che lo ha in carico.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale della persona ospitata.

## **ART. 9**

### **Organizzazione della vita comunitaria**

La Struttura si impegna a garantire alle persone ospitate la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione della Struttura, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita delle stesse.

La Struttura favorisce la partecipazione degli ospiti alle iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attuate nella zona.

La Struttura dà la propria disponibilità, anche in collaborazione con il servizio socio-sanitario territoriale, affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale, facilitando e promuovendo i rapporti con familiari e amici e favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando possibile, anche brevi soggiorni in famiglia.

## **ART. 10**

### **Partecipazione**

Ai sensi della normativa regionale vigente, la Struttura garantisce le azioni necessarie alla costituzione di un Organismo di rappresentanza delle persone ospitate, delle loro famiglie o di chi ne esercita la tutela giuridica.

## **ART. 11**

### **Documentazione**

11. Al momento del primo ingresso, la Struttura è tenuta a consegnare all'utente, al familiare o a chi esercita la tutela giuridica, il regolamento della Struttura, la Carta dei Servizi e copia della presente convenzione.

Nel rispetto della normativa in materia di privacy, la Struttura si impegna a tenere aggiornata, la seguente documentazione relativa alle persone ospitate e all'organizzazione della vita comunitaria.

11.2 Documentazione obbligatoria per ospiti non autosufficienti:

- a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta;
- b) registro delle presenze giornalieri delle persone accolte;
- c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- e) tabella dietetica;
- f) registro delle terapie individuali;
- g) diario delle attività quotidiane strutturate;
- h) registro degli ausili in dotazione;
- i) autorizzazione al funzionamento.

11.3 Documentazione obbligatoria per ospiti autosufficienti :

- a) registro delle presenze giornalieri delle persone accolte;
- b) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- c) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- d) autorizzazione al funzionamento;
- e) tabella dietetica;
- f) diario delle attività strutturate.

## ART. 12

### Retta

Per le prestazioni a favore di ospiti non autosufficienti di cui alla presente convenzione, la Struttura riceve una retta giornaliera omnicomprensiva che è composta da una quota sanitaria a carico dell'Azienda Sanitaria di Firenze, da una quota sociale a carico e corrisposta dall'ospite e/o dai terzi, individuati nella lettera contratto sottoscritta con la struttura – secondo lo schema allegato parte integrante alla presente convenzione - nonché da un'eventuale integrazione da parte del Comune di Firenze, in base alla valutazione economica, secondo quanto disposto dal vigente regolamento comunale.

Alla Struttura è riconosciuta una quota sanitaria per le prestazioni base e per i moduli specialistici di seguito indicati:

MODULI RSA	IMPORTO
Base non autosufficienti	
Disabilità di prevalente natura motoria	
Disabilità cognitivo-comportamentale, Alzheimer, demenze	
Stati vegetativi permanenti, stabilizzati, terminali	

La quota sanitaria, come sopra indicata e comunque già in vigore dal 31.12.2009, è annualmente aggiornata dal 1.01.2010, in base all'indice ISTAT, sulla base della delibera G.R. Toscana n.818 del 21.09.2009.

La quota sociale, comprensiva di tutte le prestazioni e dotazioni organiche non previste dalla vigente normativa a carico della quota sanitaria, è convenuta in €\_\_\_\_\_ giornaliera (oltre IVA se e in quanto dovuta) per gli ospiti non autosufficienti (RSA) e in €\_\_\_\_\_ giornaliera (oltre IVA se e in quanto dovuta) per gli ospiti autosufficienti (R.A).

L'Amministrazione Comunale si impegna per le strutture miste (RSA/RA) a valutare l'opportunità di giungere progressivamente ad una quota sociale unica, dopo aver verificato gli elementi costitutivi della stessa, nonché l'entità e la tipologia dei servizi erogati dalla struttura.

La quota sociale, come sopra indicata e comunque già in vigore dal 1.1.2010, è annualmente aggiornata dal 1.01.2011, sulla base dell'incremento dell'indice annuale ISTAT (FOI).

La retta complessiva è quindi data, nel caso dei moduli, dalla somma della quota sanitaria del modulo e della quota sociale.

La Struttura non potrà richiedere, per le prestazioni previste dalla presente convenzione, integrazioni di retta ad alcun titolo agli ospiti di cui all'art. 1 per i posti in regime di convenzione. La Struttura, fatto salvo quanto previsto in materia di cauzione, in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all'utente, né ai familiari del medesimo, della quota parte della retta eventualmente dovuta da parte dell'Azienda Sanitaria di Firenze e dell'eventuale compartecipazione del Comune di Firenze.

La quota sociale, posta a carico e corrisposta dalla persona ospitata e/o dai terzi indicati nella lettera contratto, ai sensi dei vigenti regolamenti comunale e regionale, viene da questi pagata direttamente alla Struttura, in virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica. La Struttura - detratto l'importo della pensione e dell'indennità di accompagnamento eventualmente riscossi direttamente, su delega dell'utente - addebita l'importo residuo, se presente, direttamente all'utente e/o ai terzi indicati nella lettera contratto.

Gli utenti inseriti in Struttura ai sensi della presente convenzione, su richiesta della Struttura stessa, sono tenuti a conferire apposita delega di pagamento, anche tramite RID bancario, con addebito mensile automatico sul proprio conto corrente, per la copertura della retta di parte sociale posta totalmente o parzialmente a loro carico.

Laddove l'utente sia beneficiario di un contributo integrativo a carico del Comune per il pagamento della quota sociale, tale importo dovrà essere fatturato direttamente al Comune di Firenze.

La Struttura, su richiesta dell'utente o dei terzi indicati nella lettera contratto, è tenuta a consegnare ai medesimi la documentazione necessaria ai fini della eventuale detraibilità fiscale degli importi versati, previa indicazione da parte del Comune – sulla base di apposito interpello all'Agenzia delle Entrate – della parte di quota sociale detraibile.

In caso di ricorso sull'importo della quota sociale della retta e del contributo a carico del Comune, stabiliti in base al Regolamento comunale, si dà atto che l'utente è comunque tenuto al pagamento e deve provvedere secondo quanto previsto dalla lettera-contratto sottoscritta con la Struttura, salvo successivo conguaglio a seguito dell'esito del ricorso. Il mancato pagamento di due mensilità della quota a carico dell'utente e/o dei terzi indicati nella lettera-contratto, consentirà la dimissione dell'ospite dopo aver comunicato, via fax o mail, tale decisione all'Amministrazione Comunale di Firenze e all'Azienda Sanitaria di Firenze almeno quindici giorni prima della dimissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione.

Resta inteso che la Struttura non può chiamare in causa il Comune di Firenze per eventuali situazioni di morosità legate al mancato o ritardato pagamento della quota sociale a carico della persona ospitata o dei terzi indicati nella lettera contratto, fatta salva la possibilità di dimissione dell'ospite per morosità ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione.

Per le prestazioni non incluse o non previste dalla presente convenzione, la Struttura può praticare alle persone ospitate integrazioni alla retta, dietro emissione di regolare nota giustificativa delle prestazioni fornite.

La Struttura è tenuta a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno la retta massima per gli ospiti privati.

Quant'altro dovuto dall'Azienda Sanitaria di Firenze e/o da terzi per eventuali loro competenze non può essere fatto valere nei confronti del Comune di Firenze e viceversa, neanche in caso di mancato o ritardato pagamento.

Nel caso di ricoveri definitivi per ospiti inseriti ai sensi della presente convenzione, la Struttura può richiedere alle persone ospitate, a titolo di cauzione, fino a un massimo di due mensilità anticipate determinate in base alla parte di quota sociale posta a loro carico. La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati.

Tale cauzione ha carattere infruttifero e deve essere restituita entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

### **ART. 13**

#### **Modalità di pagamento delle quote a carico degli Enti Pubblici**

Ciascuna fattura, redatta su appositi modelli forniti dall'Azienda Sanitaria di Firenze e/o dal Comune di Firenze, deve indicare il nome della Struttura, la Zona-distretto di riferimento, il nominativo dell'ospite e il periodo di fatturazione.

Le fatture devono essere trasmesse mensilmente tenendo conto delle effettive presenze degli ospiti e specificando, su apposito modulo da allegarsi alla fattura stessa, gli eventuali periodi di assenza e i relativi motivi (ricovero ospedaliero, rientro in famiglia, soggiorno climatico).

Le Strutture sono tenute a redigere fatture separate con riferimento alle seguenti specifiche:

- quota sanitaria per singola tipologia di utenza (anziani non autosufficienti / persone adulte inabili);
- quota sociale per singola tipologia di utenza (anziani non autosufficienti / persone adulte inabili);
- retta per anziani autosufficienti.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dal ricevimento, previa verifica di regolarità contributiva e assicurativa della struttura, accertata tramite DURC, e salvo verifica e controllo delle presenze effettive degli utenti e delle quote dovute.

Resta inteso che è fatto obbligo alla Struttura inserire giornalmente nel Programma informatico (GRS), le assenze a qualsiasi titolo dell'ospite dalla Struttura.

Per la fatturazione al Comune di Firenze valgono i seguenti criteri:

- per i nuovi inserimenti o i casi di rientro da ospedale, vacanza o soggiorno in famiglia, non si fattura il giorno stesso del rientro, ma da quello immediatamente successivo;
- per i casi di decesso o di uscita dalla Struttura si fattura il giorno stesso in cui si verifica l'evento;
- per i casi di trasferimento:
  1. se questo è in uscita verso altra Struttura, si fattura il giorno stesso;
  2. se questo è in entrata, si fattura dal giorno seguente.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze, oltre il termine stabilito, danno la possibilità alla Struttura di chiedere l'applicazione degli interessi moratori di cui al D.Lgs.231/02.

#### **ART. 14**

##### **Cessione del corrispettivo**

Ferme le ordinarie forme di anticipazione commerciale presso gli Istituti di credito, i crediti derivanti dalla presente convenzione possono essere oggetto di contratti di factoring con banche o intermediari finanziari.

La cessione del credito, in tal caso, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di Firenze e all'Azienda Sanitaria che provvedono alla relativa comunicazione alla struttura e al cessionario.

La cessione ordinaria del credito è efficace e opponibile se entro 30 giorni dalla notifica non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

#### **ART. 15**

##### **Conservazione del posto**

In caso di assenza, la persona ospitata ha diritto alla conservazione del posto solo per le seguenti ragioni:

- a) necessità di cure presso Ospedali o Case di Cura fino ad un massimo di 40 giorni;
- b) soggiorni climatici, con oneri non a carico di Enti pubblici, per un numero di giorni annui non superiori a quindici;
- c) rientro in famiglia, per un periodo non superiore a quindici giorni all'anno.

Nei casi di assenza di cui alla lettera a) non viene corrisposta la quota sanitaria, mentre nei casi di assenza di cui alle lettere b) e c) la quota sanitaria viene pagata al 70%.

Nei casi di assenza di cui alle lettere a), b) e c) la quota sociale viene pagata al 70%. In tal caso, la persona ospitata è tenuta a pagare per intero la parte posta a suo carico, mentre la differenza tra la quota sociale al 70% e la parte posta a carico della persona ospitata viene pagata dal Comune di Firenze.

Nell'ipotesi di ricovero ospedaliero superiore a 30 giorni consecutivi, che determini per l'utente la sospensione dell'indennità di accompagnamento, il Comune, nei casi di cui sopra, provvederà a corrispondere, solo a seguito di accertamento, retroattivamente dal primo giorno del ricovero, per intero alla struttura la propria quota di compartecipazione, mentre l'utente sarà tenuto a pagare la differenza tra la quota sociale al 70% e la parte corrisposta dal Comune.

## **ART. 16**

### **Assicurazione**

La Struttura è tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa di legge che copra:

- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;
- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nella Struttura;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla Struttura alle persone ospitate e a terzi.

Di tali atti la Struttura è tenuta a dare formale comunicazione all'Ufficio Unico Integrato, preliminarmente alla stipula della presente convenzione e, successivamente, in caso di variazione.

## **ART. 17**

### **Sistema Informativo**

La Struttura aderisce al sistema informativo integrato GRS, con obbligo di aggiornamento quotidiano dei dati inerenti la gestione delle presenze/assenze in Struttura, dei relativi adeguamenti contabili per fatturazioni, degli archivi relativi agli utenti ricoverati presso la propria Struttura.

La Struttura si impegna, inoltre, a collaborare con il Comune di Firenze e l'Azienda Sanitaria di Firenze per la raccolta dei dati sulle ammissioni, sull'andamento dei ricoveri, ai fini della realizzazione di un sottoinsieme informativo sui ricoveri di persone anziane e adulte inabili, adottando la modulistica prevista e ottemperando alle disposizioni ministeriali e regionali in materia.



## **ART. 18**

### **Vigilanza e controllo**

Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo la Struttura è tenuta a consentire il libero accesso in tutti i locali ai funzionari incaricati della Commissione di Vigilanza dell'Azienda Sanitaria di Firenze, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti e, ove richiesto, ai funzionari del Comune di Firenze. La Struttura si impegna, altresì, a facilitare i rapporti tra i suddetti funzionari e il personale e fra gli stessi e le persone ospitate.

Questo tipo di controllo costituisce attività intellettuale e pertanto non comporta rischi di natura interferenziale.

Il Comune di Firenze e l'Azienda Sanitaria di Firenze si riservano la facoltà di verificare presso l'utenza, anche attraverso indagini a campione, l'effettiva erogazione delle prestazioni previste in convenzione, nonché di procedere a controlli di qualità dei servizi erogati e di customer satisfaction.

## **ART. 19**

### **Formazione e aggiornamento**

La Struttura promuove la partecipazione del personale impiegato nei vari livelli professionali di assistenza a iniziative di formazione e aggiornamento di carattere obbligatorio previste dalle vigenti normative e di carattere facoltativo in materia di assistenza ad anziani e ad adulti inabili, all'interno dei propri programmi di qualità.

La documentazione che attesta la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale è consultabile presso la Struttura.

## **ART. 20**

### **Trattamento e tutela dei lavoratori**

La struttura è obbligata a erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss. mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M. 9/7/2008), nonché nel rispetto della delibera R.T. n. 402/2004 e ss. mm. in ordine alla equiparazione retributiva dei dipendenti delle strutture convenzionate ai CCNL nazionali e territoriali ANASTE – UNEBA.

## **ART. 21**

### **Adempimenti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori**

E' fatto obbligo alla Struttura di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/08 e, in particolare, dal documento di valutazione dei rischi aziendali.

Il personale operante nella Struttura deve essere opportunamente informato e formato sui rischi specifici relativi alla propria mansione.

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto della presente convenzione non prevedono l'impiego, all'interno della Struttura, di personale dipendente del Comune e dell'Azienda Sanitaria di Firenze e che, pertanto, non sono presenti rischi dovuti a interferenze.

## **ART. 22**

### **Appalto di servizi**

Con riferimento all'elenco di cui in premessa, le Strutture che affidano in appalto a soggetti terzi, in tutto o in parte, i servizi di assistenza alla persona e il servizio mensa di cui alla presente convenzione – fermo restando il rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione al funzionamento - devono comunicare al Comune di Firenze e all'Azienda Sanitaria di Firenze i nominativi degli stessi e, per quanto attiene alle aziende che svolgono i servizi di assistenza alla persona, anche le qualifiche, il numero e il monte ore degli operatori impiegati.

Gli appaltatori di servizi di cui al comma 1 sono tenuti a compilare e a consegnare alla struttura apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza di motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione. La dichiarazione in originale dovrà essere consegnata, all'atto della stipula o a seguito dell'appalto dei servizi, all'Ufficio Unico Integrato.

Ogni ulteriore significativa modifica dei suindicati soggetti appaltatori durante il periodo di validità della presente convenzione, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Comune di Firenze e all'Azienda Sanitaria di Firenze, non oltre 5 giorni lavorativi dall'inizio dei servizi.

## **ART. 23**

### **Adempimenti in materia di tutela della privacy**

La Struttura è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03.

Preventivamente alla stipula del presente atto, la Struttura provvede a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare, a cura dell'Azienda Sanitaria di Firenze e del Comune di Firenze, Responsabile del trattamento dei dati personali comunicati e condivisi dalle Amministrazioni ai sensi del sopra citato decreto.

## **ART. 24**

### **Inadempimenti**

Eventuali inadempimenti alla presente Convenzione devono essere contestati dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento, di quanto stabilito con la presente Convenzione, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.

Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

## **ART. 25**

### **Risoluzione del contratto**

Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:

- ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto della presente convenzione;
- gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- gravi o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio.

Il contratto si intende, altresì, risolto di diritto in caso di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento della struttura.

#### **ART. 26**

##### **Recesso**

Il Comune di Firenze e l'Azienda Sanitaria di Firenze si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo in caso di sopravvenuti, prevalenti motivi di interesse pubblico o disposizioni di legge.

#### **ART. 27**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

#### **ART. 28**

##### **Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

I diritti di segreteria, le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Struttura convenzionata.

#### **ART. 29**

##### **Servizio mensa**

La Struttura mette a disposizione del Comune di Firenze e/o dell'Azienda Sanitaria di Firenze \_\_\_\_\_ posti per il servizio mensa a favore di utenti, prevalentemente anziani, dei Siast, inviati dai Centri Sociali. Ogni variazione del n° o della tipologia deve essere comunicata dalla Struttura per scritto all'Ufficio Unico Integrato.

Il prezzo del pasto è fissato in euro \_\_\_\_\_, da pagarsi entro \_\_\_\_\_ giorni dal ricevimento del riepilogo mensile.

Il Comune di Firenze e l'Azienda Sanitaria di Firenze comunicano alla Struttura per scritto gli elenchi nominativi degli utenti aventi diritto al servizio, completi del periodo di fruizione autorizzato.

Si dà atto che la presente prestazione rientra nelle attività sociali, non ha rilievo esterno ed è priva di ulteriori autorizzazioni di somministrazione per conto terzi.

### **ART. 30**

#### **Posti letto extra**

Nelle more dell'approvazione del Regolamento Comunale sul funzionamento delle Strutture e allo scopo di far fronte alle esigenze di ricovero di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, la cui situazione non era a conoscenza dei Servizi Sociali, la Residenza mette a disposizione del Comune di Firenze, su sua richiesta per esigenze eccezionali a carattere del tutto temporaneo, n° \_\_\_\_\_ posti letto aggiuntivi ai posti letto autorizzati, al prezzo di euro \_\_\_\_\_.

L'utilizzo dei posti letto avverrà in base ad autorizzazione nominativa – rilasciata caso per caso dal Comune stesso – che definirà la durata massima dell'inserimento, di concerto con la Struttura.

### **ART. 31**

#### **Durata della convenzione**

La presente convenzione-“ponte”, in previsione dell'applicazione della L.R. 82/09 riguardante l'accreditamento delle Strutture, ha la durata di 18 mesi, decorrenti dalla stipula, o, comunque, fino all'effettiva entrata in vigore del sistema dell'accreditamento, se precedente alla scadenza.

Alla scadenza del primo anno il Comune di Firenze e l'Azienda Sanitaria di Firenze provvederanno all'aggiornamento della quota sanitaria sulla base della delibera G.R. Toscana n.818 del 21.09.2009 e della quota sociale sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT (FOI), ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della presente convenzione.

La presente Convenzione potrà essere rinnovata esclusivamente con il consenso scritto di tutte le parti.

Nell'eventualità che, nella vigenza della presente convenzione, siano approvate ed introdotte nuove norme dalla legislazione regionale, tali da rendere necessario un adeguamento della presente convenzione, le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale.

Se tali modifiche comporteranno aumenti dei costi alla Struttura, tali costi dovranno essere oggetto di una nuova negoziazione tra le parti.

Alla scadenza della convenzione, laddove questa non venga né rinnovata né prorogata, la Struttura si impegna a mantenere inalterata agli ospiti inseriti dall'amministrazione la retta di cui al punto 12 e successivi aggiornamenti per un periodo massimo di tre (3) mesi, trascorsi i quali, definitivamente decaduta la presente convenzione, permanendo gli ospiti assistiti dall'Azienda Sanitaria di Firenze e dal Comune di Firenze, la Struttura potrà integrare la retta dietro emissione di regolare fattura previa comunicazione al Comune di Firenze e all'Azienda Sanitaria di Firenze.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia di assistenza alle persone anziane e adulte inabili, nonché alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze,

Società della Salute di Firenze \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria di Firenze \_\_\_\_\_

Comune di Firenze \_\_\_\_\_

Per la Struttura, il legale rappresentante \_\_\_\_\_

## ***INDICE***

Premessa	pag. 2
Art. 1 – Soggetti destinatari	pag. 3
Art. 2 – Prestazioni	pag. 4
Art. 3 – Norme di legge e regolamento	pag. 6
Art. 4 – Posti convenzionati	pag. 6
Art. 5 – Ricoveri temporanei e d’urgenza	pag. 7
Art. 6 – Ammissioni	pag. 7
Art. 7 – Dimissioni e/o trasferimenti	pag. 8
Art. 8 – Tutela della salute	pag. 9
Art. 9 – Organizzazione della vita comunitaria	pag. 10
Art. 10 – Partecipazione	pag. 11
Art. 11 – Documentazione	pag. 11
Art. 12 – Retta	pag. 12
Art. 13 – Modalità di pagamento delle quote a carico degli Enti Pubblici	pag. 14
Art. 14 – Cessione del corrispettivo	pag. 15
Art. 15 – Conservazione del posto	pag. 15
Art. 16 – Assicurazione	pag. 16
Art. 17 – Sistema informativo	pag. 16
Art. 18 – Vigilanza e controllo	pag. 17
Art. 19 – Formazione e aggiornamento	pag. 17
Art. 20 – Trattamento e tutela dei lavoratori	pag. 17
Art. 21 – Adempimenti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori	pag. 18
Art. 22 – Appalti di servizi	pag. 18
Art. 23 – Adempimenti in materia di tutela della privacy	pag. 19
Art. 24 – Inadempimenti	pag. 19
Art. 25 – Risoluzione del contratto	pag. 19
Art. 26 – Recesso	pag. 20
Art. 27 – Disposizioni finali	pag. 20
Art. 28 – Registrazione	pag. 20
Art. 29 – Servizio mensa	pag. 20
Art. 30 – Posti letto extra	pag. 21
Art. 31 – Durata della convenzione	pag. 21